

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	996	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (2978);		CODIGNOLA ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica. Modalità dei concorsi a cattedre. (2300);
MAROTTA VINCENZO e SINESIO: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzate. (333);		TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità. (642);
SCALIA ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati. (381);		MANCINI ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (<i>Urgenza</i>). (1052);
DE MICHIELI VITTURI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957. (400);		BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari d'istruzione. (1178);
ROMANATO ed altri: Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati. (672);		MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria. (<i>Urgenza</i>). (1275);
ROMANATO: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali. (674);		DEGLI OCCHI: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione. (<i>Urgenza</i>). (1590) 996
RUSSO SALVATORE ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili. (929);		PRESIDENTE 996, 997, 998, 999 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 1014, 1015, 1016, 1017

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

	PAG.
SERONI	997, 1000, 1004, 1016
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	997
999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1006, 1009	
1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017	
BADINI CONFALONIERI	997, 1000
1001, 1002, 1003, 1004, 1007	
1009, 1012, 1014, 1015, 1016	
SCIORILLI BORRELLI	998, 999, 1002
1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1012	
BUZZI	999, 1000, 1001, 1004, 1007, 1015
CODIGNOLA	1001, 1003, 1004
1006, 1009, 1013	
BALDELLI	1002, 1007, 1017
DI LUZIO	1002
RAMPA	1002, 1007
CAJAZZA	1002, 1009
ROMITA	1003
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	1005, 1006
1009, 1011, 1013, 1016	
ORLANDI	1006
LIMONI	1007
CRUCIANI	1010, 1011
PITZALIS	1013
REALE GIUSEPPE	1013, 1016
MARANGONE	1015, 1016
DE LAURO MATERA ANNA	1015, 1016
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1017

La seduta comincia alle 17,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alicata, De Lauro Matera Anna, Ingrao, Nicotia, Savio Emanuela e Scaglia sono rispettivamente sostituiti dai deputati Nanni, Anderlini, Raucci, De Michieli Vitturi, Baldi e Pucci Ernesto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato (333); Scalia ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati (381); De Michieli Vitturi

ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati alla data del 1° ottobre 1957 (400); Romanato ed altri: Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (672); Romanato: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali (674); Russo Salvatore ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili (929); Codignola ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre (2300); Titomanlio Vittoria ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642); Mancini ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (1052); Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari di istruzione (1178); Martino Gaetano e Rossi Paolo: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria (1275); Degli Occhi: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione (1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (2978) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato » (333); Scalia ed altri: « Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati » (381); De Michieli Vitturi ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 » (400); Romanato ed altri: « Norme per l'immissione in

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

ruolo degli insegnanti stabilizzati » (672); Romanato: « Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali » (674); Russo Salvatore ed altri: « Provvedimenti per gli insegnanti stabili » (929); Codignola ed altri: « Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica — Modalità dei concorsi a cattedre » (2300); Titomanlio Vittoria ed altri: « Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità » (642); Mancini ed altri: « Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (1052); Baldelli: « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari d'istruzione » (1178); Martino Gaetano e Rossi Paolo: « Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria » (*Urgenza*) (1275); Degli Occhi: « Modifica della tabella « E » annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione » (*Urgenza*) (1590).

Onorevoli colleghi, siamo ancora in attesa del parere della V Commissione Bilancio relativo agli emendamenti che abbiamo lasciato in sospeso nelle precedenti sedute. La Sottocommissione competente avrebbe dovuto riunirsi per prendere in esame gli emendamenti stessi ed esprimere il parere che ci interessa conoscere, oggi nel pomeriggio. Apprendo ora che la riunione è stata all'ultimo momento rinviata a domani mattina, riunendosi invece la Commissione plenaria. In questa situazione l'onorevole Ministro qui presente mi suggeriva poco fa, ed io credo sia una proposta molto opportuna, di compiere un passo in questo stesso momento presso quella Commissione che è già riunita, e vedere di convincere il Presidente e i colleghi membri di quella Commissione, ad esaminare subito i nostri emendamenti in seduta plenaria.

Mi dispiace che all'ultimo momento ci si trovi di fronte a questo contrattimo, ma vorrei pregare i colleghi di pazientare un poco per vedere se riusciamo a risolvere subito quanto è rimasto in sospeso per giungere questa sera stessa alla conclusione dell'esame di questo provvedimento.

Concludendo, vorrei pregare la Commissione di acconsentire alla proposta di rinvia-

re la seduta per il tempo necessario a compiere, con l'onorevole Ministro, questo passo presso la V Commissione.

SERONI. Mi permetto fare osservare che c'è sempre la parte relativa ai coefficienti accantonati e che pertanto su questa si potrebbe nel frattempo discutere!

PRESIDENTE. È proprio per questa parte che manca il parere! So che c'è la possibilità di fare esaminare subito gli emendamenti in quanto la Commissione Bilancio è attualmente riunita in seduta plenaria. Altrimenti saremmo costretti a rinviare a domani mattina.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei soltanto aggiungere poche parole a quanto ha detto l'onorevole Presidente, per dire che questa mattina egli ha inviato una lettera, in quanto il Presidente della Commissione Bilancio aveva sollecitato di essere investito per iscritto, naturalmente, per poter investire a sua volta quella Commissione: lettera nella quale ha inserito tutti i punti rimasti in sospeso nel corso della discussione di questa legge. Non si poteva far prima perché, l'ultimo emendamento, lo ricordo a me stesso, emendamento che comporta un importo di 6 miliardi, è stato deliberato appena ieri sera alle 23! Non poteva, quindi, l'onorevole Presidente indirizzare la richiesta del parere alla Commissione Bilancio prima di stamane. Adesso, come ha già detto l'onorevole Presidente, dovremmo recarci insieme a sollecitare questo parere, nella speranza di poterlo avere in giornata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allora se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito che, sospesa momentaneamente, la seduta sarà ripresa appena possibile a seguito di preavviso.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 17,30, riprende alle ore 21,15).

PRESIDENTE. La V Commissione Bilancio ci ha fatto pervenire, sia pure in via breve, il parere di competenza sugli emendamenti. Però, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, restava da esaminare l'ultimo articolo; dopo di che doveva essere ripreso l'esame dei punti che erano stati stralciati.

BADINI CONFALONIERI. Non è possibile votare ora l'articolo 21 perché, una volta votato, rimarremmo evidentemente limitati quanto alle decisioni che ancora dovremmo assumere nei riguardi dei coefficienti; infatti, avendo stabilito una determinata fonte di en-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

trata, non potremmo avere che una corrispondente entità di uscita. È necessario quindi votare prima i coefficienti e poi, sulla base di questi, votare, come clausola finale, il finanziamento.

Pongo la questione perché non vorrei ci fosse preclusa la possibilità di chiedere, come chiederemo, degli aumenti.

PRESIDENTE. Non ho nulla da obiettare alla procedura indicata dall'onorevole Badini Confalonieri, anche se il carattere essenzialmente generico dell'articolo 21, può consentire la sua immediata votazione. Passiamo, quindi, a quei punti del disegno di legge, che, finora, erano rimasti accantonati.

All'articolo 1 venne lasciata in sospenso ogni decisione sul primo e terzo coefficiente, di cui do lettura: « da coefficiente 202 lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000; da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 300, lire 900.000; ». Su questo punto e sugli altri che vedremo dopo è stato chiesto il parere della Commissione Bilancio onde poter elevare il coefficiente 220 a 229 e il coefficiente 300 a 310. Quella Commissione ha esaminato il complesso delle richieste e, dopo una sommaria valutazione, ha risposto autorizzandoci ad aumentare gli oneri di questo disegno di legge, nell'ambito dell'articolo 21, per una ulteriore somma di lire 1.818.000.000.

Invece, il mutamento dei coefficienti da 220 a 229 e da 300 a 310 comporterebbe già un maggiore onere di oltre lire 3.000.000.000, mentre l'aumento dei due coefficienti da 220 a 225 e da 300 a 305 porterebbe complessivamente un aumento di spesa di lire 1.700.000.000 circa. Si potrebbe, quindi, arrivare a questo ultimo aumento di coefficienti. Nelle maggiori disponibilità indicate dalla Commissione bilancio può rientrare anche lo spostamento dell'inizio della carriera dei bidelli del coefficiente 151, al coefficiente 159. Dirò, anzi, che la somma di lire 1.818.000.000 corrisponde esattamente all'onere derivante dalla elevazione di questi tre coefficienti: da 220 a 225; da 300 a 305; da 151 a 159.

Sugli altri emendamenti comportanti onere maggiore, il parere deve intendersi contrario dato che per gli stessi non c'è copertura.

Aggiungo che questo aumento è stato ottenuto mercé le vivissime pressioni del Ministro qui presente e mie.

Più di questo non è stato possibile ottenere; è una interpretazione molto lata di quello che potrà essere il gettito delle imposte che, con l'articolo 21, vengono autorizzate. Sulla sostanza degli aumenti, faccio osservare che sono le richieste minime che già vennero fat-

te nella seduta in cui venne discusso questo argomento.

SCIORILLI BORRELLI. Debbo fare una dichiarazione preliminare: a mio giudizio, purtroppo, non sono stati rispettati nella sostanza gli impegni che vennero presi in questa Commissione circa venti giorni or sono. Prendemmo allora impegno che, nella stessa giornata, od al massimo il giorno seguente, le richieste formulate sarebbero state trasmesse alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La lettera che ho inviato alla Commissione bilancio a proposito dei maggiori oneri di legge è arrivata oggi, perché gli ultimi emendamenti sono stati delibati appena nella seduta di ieri.

SCIORILLI BORRELLI. Ci troviamo, ora, di fronte a questioni sulle quali non siamo d'accordo. La prima è che una richiesta scritta, con precisi emendamenti, è stata rimessa alla Commissione bilancio solamente oggi e chi ha assistito alla riunione di quella Commissione ha visto che si è trattato di una riunione durata 20-25 minuti nella quale non si è discusso di niente; si è solo letto la lettera inviata dal Governo. Non era necessaria una riunione della Commissione per leggere un appunto del Governo. A noi risulta che, nella discussione di un provvedimento che importa un impegno di 63 miliardi vi era una possibilità discrezionale che, anche se non illimitata, avrebbe portato, se considerata sul 7-8 per cento, alla concessione di quei 4-5 miliardi di lire per cui si sarebbero potuti approvare alcuni emendamenti senza chiedere quel parere.

La terza osservazione concerne una certa perplessità che in noi esiste, a proposito del modo con il quale i conteggi sono stati fatti. Cioè noi abbiamo scarse garanzie che i fondi siano stati esclusivamente impegnati per la scuola. Abbiamo amare esperienze al riguardo.

Dobbiamo poi, signor Presidente, denunciare il modo con il quale la Commissione Bilancio ha risolto - appena in mezz'ora - il problema da questa Commissione prospettato.

Non si è discusso niente, si è letta una lettera da lei inviata questa mattina, nonché un appunto del Governo. Dopo di che si è chiusa la seduta...

Ora noi desideravamo qualche cosa di più... Tanto valeva, altrimenti, che ci fosse stato detto che eravamo di fronte, in materia di finanziamento, ad un limite invalicabile. Ma elevare i coefficienti di 5 punti..., aumentare 1.100 lire al mese... Noi, signor Presidente, facciamo tutte le nostre riserve sul modo con

il quale si sono svolte le cose con la Commissione bilancio, sulla discussione avvenuta, proponendoci di compiere quelle azioni che al riguardo riterremo necessarie.

PRESIDENTE. Rispondo subito, onorevole Sciorilli Borrelli, per quanto attiene alla mia responsabilità, con la stessa lealtà, chiarezza, amabilità, da lei usate nei miei confronti.

La Commissione, arrivata ad alcuni coefficienti, non li discusse neppure; manifestò l'orientamento di voler un aumento degli stessi, in seguito al quale si decise di stralciare alcune parti — in relazione appunto a tali coefficienti — da sottoporre alla Commissione bilancio per sentire fin dove fosse possibile arrivare, dando un'interpretazione benevola per quanto riguarda le previsioni di copertura di cui all'articolo 21.

Emendamenti da parte nostra, tendenti ad aumentare il gettito di cui appunto all'articolo 21, non furono avanzati.

Subito dopo gli stralci concernenti i coefficienti (articolo 1 e articolo 3), si cominciarono a profilare altre necessità di accantonamento, sempre in relazione alla copertura.

Io non ricordo — questo per dovere di lealtà debbo dirlo — se espressamente comunicai alla Commissione che avrei mandato, alla Commissione bilancio, tutte insieme le richieste di aumento. Comunque mi sembrava logico che così dovesse essere fatto.

Se si chiede alla Commissione bilancio una interpretazione benevola in rapporto alle previsioni di copertura, occorre inviare alla stessa le richieste nella loro totalità, in maniera che ci sia una valutazione globale della situazione. Del resto, un procedimento del genere, è stato seguito altre volte, in occasione di richieste di aumento: si trasmettevano le richieste stesse, solo una volta che si fosse esaminato l'intero provvedimento, così che la Commissione Bilancio potesse dare il parere una volta per tutte.

Perché soltanto questa mattina si è chiesto il parere? Perché, ripeto, fino a ieri vi era, e c'è stata la possibilità di trovarci di fronte ad emendamenti ed a proposte comportanti aumenti di spesa; ho voluto quindi aspettare di essere in grado di inviare le nostre richieste nel loro complesso.

La Commissione bilancio, poi, ha esaminato le stesse con la competenza che gli è propria: ed io non posso rimproverare alla stessa di averlo fatto in mezz'ora invece che in un'ora. La risposta data dalla Commissione è la seguente: le previsioni di entrata di cui al-

l'articolo 21 possono essere ulteriormente dilatate di un miliardo e 818 milioni.

Per quanto riguarda il modo di presentazione delle nostre richieste, io credo di aver fatto, a nome della Commissione istruzione, il mio dovere. Devo anche ringraziare il ministro che, insieme con me, ha sostenuto le richieste della nostra Commissione. E abbiamo ottenuto il massimo che si potesse sperare. Ciò significa che l'articolo 21 non può dare di più, in relazione alle altre spese che vengono sostenute dai cespiti indicati nell'articolo stesso.

SCIORILLI BORRELLI. Non voglio entrare in polemica con lei, signor presidente; ella conosce il mio comportamento. Ma non posso fare a meno di chiederle una spiegazione: questa somma che ella ci ha comunicato, si riferisce all'intero anno o a tre trimestri, secondo quanto è previsto per il primo anno?

PRESIDENTE. Questo non è specificato e io non posso darle questa risposta. D'altra parte, se il calcolo eseguito dagli uffici si riferisce a tutto l'anno o a tre quarti, questo ce lo potrà dire il signor Ministro. Le faccio notare infine che quando si parla di copertura ci si riferisce ai primi tre anni, perché la copertura si calcola sulla media dei primi tre anni e non soltanto per un anno.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Più precisamente viene chiamata la media del triennio.

SCIORILLI BORRELLI. Cosa vuol significare questo?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. È un principio tecnico stabilito dal Ministero del bilancio. Si tratta di sommare gli oneri previsti per i primi tre anni e di dividere l'intera somma per tre ottenendosi la media prevedibile del triennio. Così facendo nel caso nostro potremmo ottenere ottanta-cento milioni in più. Questa è l'interpretazione che posso dare come ex membro della Commissione Finanze e tesoro del Senato.

BUZZI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il problema, come è evidente, si pone in termini di necessità perché, al punto in cui siamo, pressati dalle scadenze, la nostra decisione, la nostra scelta è una scelta condizionata.

Non si tratta tanto di una necessità finanziaria e non voglio quindi soffermarmi sull'entità di quanto ci è stato messo a disposizione, su quel miliardo e 818 milioni che ci è stato comunicato. Ritengo piuttosto che si dovrebbe almeno stabilire un ordine di priorità nelle richieste, così da fare qualche cosa di risolutivo. Ora di tutte le questioni qui af-

facciate, la parte più rilevante, e sulla quale credo che la Commissione sia concorde, si riferisce al fenomeno dell'appiattimento — come è stato detto con termine, evidentemente, convenzionale — del coefficiente intermedio.

In modo particolare questo fenomeno è stato rilevato per quanto riguarda il coefficiente 300, che interessa la fascia più vasta di insegnanti. Pare a me che se i nostri sforzi, fatto salvo quel doveroso intervento a favore del coefficiente iniziale per i bidelli, fossero rivolti a migliorare il coefficiente 300, portandolo a 310, potremmo veramente rispondere a una delle richieste di miglioramento più giuste che siano state da noi accolte e da noi giudicate valide.

Se noi potessimo quindi assommare insieme i dieci punti accordandoli al coefficiente 300, io credo che si potrebbe con questo arrivare a portare il problema a migliore soluzione.

Faccio anche notare che proprio in ordine a questo coefficiente trecento, si verifica il minore aumento; cioè l'aumento nella terza classe di stipendio è minore dell'aumento che si verifica nella seconda classe di stipendio.

Ritengo perciò necessario che la Commissione debba pronunciarsi su due punti. Primo: discutere entro i limiti di necessità, come io ho detto, il che ci evita di mandare il provvedimento a chissà quale data, con tutte le conseguenze che del resto sono state qui paventate quando si è parlato di far presto per assicurare comunque il provvedimento per il primo ottobre.

In secondo luogo, accettati questi limiti, io faccio formale proposta che i dieci punti siano concentrati sul coefficiente 300.

SERONI. Signor presidente, ella sa che dalla nostra parte si è notevolmente contribuito ad accelerare l'esame e l'approvazione di questa legge. Debbo però francamente dire che la situazione in cui ci troviamo stasera dopo la comunicazione del parere della Commissione Bilancio non ci permette di essere completamente d'accordo con il collega Buzzi.

Si dice che c'è uno stato di necessità relativamente all'approvazione della legge! Ebbene, senza farne una questione drammatica e senza porre questo fatto come una necessità di approvazione, senza farci impressionare dall'urgenza dell'approvazione del provvedimento, dobbiamo proseguire nella discussione degli emendamenti che sono stati presentati e accantonati. Nel caso che gli emendamenti che sono stati accantonati vengano approvati, nulla ci vieta di ritornare alla Commissione bilancio per chiedere il parere. Ab-

biamo a nostra disposizione un sufficiente periodo di tempo per arrivare all'approvazione della legge e quindi non dobbiamo farci prendere da questo fatto drammatico dello stato di necessità. Sgombrato il terreno da questa preoccupazione manifestata dall'onorevole Buzzi, inviterei la Presidenza di procedere secondo la formula che ho prospettato e che mi sembra la più logica, cioè passare alla discussione degli emendamenti.

Se questi saranno respinti, il problema non si porrà; se gli emendamenti — o alcuni di essi — saranno approvati, è evidente che dobbiamo tornare alla Commissione bilancio.

In fondo il nostro senso di responsabilità può anche farci ritardare le ferie pur di approvare il provvedimento nella maniera che meglio vada incontro all'attesa del mondo della scuola. È un procedimento che possiamo seguire senz'altro. Ma desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra questione.

Nel caso che chiedessimo un finanziamento maggiore di quello che la Commissione bilancio ci ha dato, noi dovremmo indicare con un emendamento all'articolo 21 o con un articolo aggiuntivo la copertura. Non possiamo dire semplicemente che occorre un maggiore stanziamento. La Commissione bilancio ci risponderebbe: trovate la copertura. Quindi l'approvazione di un nuovo articolo che comporta un nuovo onere, è subordinata all'approvazione di un emendamento che indichi la copertura.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei un chiarimento sulla proposta, che mi pare interessante, dell'onorevole Buzzi.

L'onorevole Buzzi dice, anziché aumentare di 5 punti il primo coefficiente e di 5 punti il terzo coefficiente, aumentiamo di 10 punti il terzo coefficiente. Ma allora, relativamente alla situazione che ci è offerta dalla Commissione Bilancio, questa proposta del collega Buzzi significa che siamo autorizzati a superare le indicazioni della stessa Commissione Bilancio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché ogni punto di aumento di coefficiente, al livello del terzo, costa 256 milioni, possiamo suddividere l'importo di 1 miliardo e 818 milioni per quella cifra e trovare di quanti punti si può aumentare il coefficiente 300; eventualmente potrebbe essere ridotta, ma la sostanza della proposta Buzzi non è incompatibile con il parere della Commissione Bilancio.

BUZZI. Portare il primo coefficiente a 225 non significa nulla per nessuno.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

BADINI CONFALONIERI. Vorrei precisare, in seguito a questa affermazione che il coefficiente 225 non significherebbe niente, che invece mi pare che significhi qualche cosa; significa fare entrare nella scuola degli insegnanti che abbiano almeno 50.000 lire al mese, cioè sempre meno di un operaio qualificato. Questa modifica ha una sua ragione di essere che non può non trovarci consenzienti.

PRESIDENTE. Siamo animati dai migliori intenti di fare quanto possiamo.

CODIGNOLA. Non vorrei aggiungere parola per non aumentare l'accademia che in questo momento stiamo facendo. Quando l'onorevole Buzzi ha parlato di scelta condizionata ha voluto esprimere con estrema cortesia un certo concetto; non si tratta, infatti, di scelta condizionata ma di scelta senza alternativa del Parlamento nel prendere atto di una decisione presa dall'esecutivo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dalla Commissione bilancio!

CODIGNOLA. Credo che, in queste condizioni, non sia nemmeno dignitoso discutere. Ci è stato detto che non vi era una lira di più di quanto il Governo propone di versare. Siamo, ancora una volta, di fronte ad un problema di metodo legislativo ed è su questo che, pur senza illudermi che possa servire a qualcosa, vorrei richiamare l'attenzione del Governo. Come è finanziato questo provvedimento? A differenza di altri provvedimenti che abbiamo avuto occasione di esaminare, vi è una parte del finanziamento, pari a circa 10 miliardi di lire, sul fondo globale e, come tutti sappiamo, quando si tratta di fondo globale nessun deputato, almeno quelli della opposizione, è in grado di giudicare se vi siano o no dei fondi; ed una parte con una copertura *ad hoc* costituita da quella serie di provvedimenti di ordine fiscale portati separatamente di fronte alle Camere.

In una situazione del genere il Governo avrebbe dovuto collegare l'approvazione dei provvedimenti fiscali, alla sostanza della legge; sarebbe, anzi, dovuto accadere esattamente il contrario di quanto è, invece, accaduto: la copertura avrebbe dovuto essere decisa dopo che il Parlamento avesse responsabilmente deciso come comportarsi, in quanto si tratta non di trar fuori dal fondo globale una somma qualsiasi per un diritto qualsiasi ma si trattava di fare una scelta di politica fiscale. La Commissione avrebbe potuto dire che non le era possibile premere la mano oltre quanto il Governo ha già fatto, su quei cespiti; avrebbe potuto anche dire, di ritenere, in sede politica, che di fronte alla importanza del prov-

vedimento era necessario provvedere ulteriormente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Capo dello Stato non può autorizzare la presentazione alle Camere di un disegno di legge che comporti un onere finanziario, se non è indicata la copertura.

CODIGNOLA. Dico, in conclusione, che è naturale che il Governo presenti i suoi provvedimenti, ma che è del tutto innaturale che faccia votare dalla Camera i provvedimenti finanziari per la copertura prima ancora che si sappia che cosa deve essere coperto. La Commissione può così soltanto discutere in astratto quanto potrà essere tratto dai provvedimenti finanziari previsti; in astratto perché nessuno di noi è in grado di poter stabilire alcuna cifra. Si può così anche dare atto che la cifra riferita come ulteriormente disponibile sia esatta e che non sia cioè, superiore ai due miliardi di lire, ma discutibile è il metodo. Si pone la Commissione dinanzi a scelte inesistenti perché il contenuto della legge è già fissato facendo votare preventivamente la copertura finanziaria.

Dobbiamo pensare, di fronte a problemi del genere, alla pressione sindacale che non è piacevole per un Parlamento, ma che, se fosse stata più decisa, avrebbe modificato il provvedimento di copertura.

Credo che in queste condizioni, sia inutile discutere. Si può solo prendere atto di quello che ci viene detto. Non si può far nulla quando il Ministro dice: « trasformate quello che volete, ma non possiamo dare più di quanto indicato ». Voi vi assumete le vostre responsabilità, noi, per nostro conto, non chiediamo assolutamente nulla, non presentiamo nessun emendamento dato che sarebbe, mi pare, fatica sprecata; vogliamo soltanto ricordare che vi è un problema che non viene ora in discussione ma che fu già oggetto di dibattito; il problema delle pensioni dei maestri elementari. Sappiamo che non può essere risolto in questa sede per le ragioni che conosciamo, ma poiché si tratta di un diritto che, secondo noi, i maestri pensionati hanno, essi lo faranno o prima o poi valere e lo Stato si troverà di fronte ad un debito molto pesante che dovrà liquidare così come ora sta liquidando altri debiti che avrebbe già dovuto pagare. Chiediamo ai colleghi della maggioranza se siano d'accordo nel presentare un ordine del giorno su questo argomento.

BUZZI. Siamo disposti a concordare un ordine del giorno al riguardo.

CODIGNOLA. In detto ordine del giorno si dovrà riconoscere la legittimità della richie-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

sta relativa alla perequazione delle pensioni ed invitare il Governo a disporre un disegno di legge *ad hoc*.

BALDELLI. Mi propongo di dire solo alcune cose che possano portare avanti il discorso già avviato dato che non è il caso di soffermarsi a fare delle dichiarazioni. È logico che l'opposizione possa manifestare delle riserve; non sarebbe opposizione se non lo facesse. Aggiungerò anche che possiamo convenire su alcune questioni relative al modo di finanziamento della legge sul quale si è ripetutamente intrattenuto l'onorevole Codignola.

Per quanto riguarda il provvedimento in sé e per sé, non c'è dubbio che noi, nelle nostre precedenti discussioni avevamo, di comune accordo, accantonato essenzialmente pochissimi punti. E non è che ci attendessimo grandissime cose, in quanto ben sapevamo che le prospettive erano piuttosto limitate.

Ora l'onorevole Buzzi ha ragione quando dice di accettare l'ulteriore disponibilità che la Commissione Bilancio ci consente, in vista dei benefici che, sotto vari aspetti, il provvedimento distribuisce. Io condivido tale affermazione dal momento che con questo disegno di legge facciamo un balzo — relativamente al trattamento economico — quale mai si era avuto nel settore della scuola!

SCIORILLI BORRELLI. Con 49.000 lire di stipendio per i maestri, fare un discorso del genere (sia pure alle 10 di sera), richiede un bel coraggio!

BALDELLI. Onorevole Sciorilli Borrelli, io non faccio qui il discorso se sia legittimo o meno che i sindacati facciano sentire la loro voce (a parte che credo abbiano un'investitura alla quale tutti noi abbiamo conferito autorità e che bisognerà ricordare), e che è comunque da considerare che gli stessi hanno incondizionatamente accettato questo provvedimento.

Io comunque desidero dire alla Commissione di esaminare con attenzione la proposta Buzzi, — di dare tutta l'ulteriore disponibilità al terzo coefficiente — che a me pare debba essere accettata.

DI LUZIO. Mi associo alla richiesta del collega Buzzi, ritenendo validi i motivi addotti. Chiedo pertanto che i fondi disponibili siano concentrati sul terzo coefficiente, che verrebbe così elevato a 310, anziché a 305.

PRESIDENTE. È stato presentato in questo momento un emendamento tendente appunto ad elevare il coefficiente in discussione da 300 a 310.

BADINI CONFALONIERI. Io sarei favorevole a tale aumento, vorrei però prima accertarmi dell'esistenza della relativa copertura.

RAMPA. Non riporto argomenti che sono del resto, ormai, a tutti ben noti, anche perché più volte presentati all'attenzione della Commissione. A parte il fatto che discutere su un « punto » da aggiungere o togliere mi sembra, di fronte alla problematicità della cifra totale, del tutto poco serio, mi pare di poter affermare che, rifacendo opportunamente i calcoli, e con ulteriori piccoli sforzi in merito alle entrate, si possa senz'altro arrivare a non avere preoccupazioni in merito alla copertura concernente la richiesta avanzata.

D'altra parte, mi pare che l'emendamento abbia trovato, sia pure nei limiti estremamente condizionati in cui siamo costretti, purtroppo, ad agire, non solo l'approvazione di colleghi di altri gruppi politici, ma, direi il consenso generale.

Se l'onorevole Ministro, quindi, con la sensibilità che sempre ha dimostrato di fronte alle richieste ed alle esigenze della Commissione, volesse fare un ulteriore sforzo, penso che finiremmo, non dico in bellezza, per carità, ma con quel senso di responsabilità che ci ha accompagnati e che ci ha permesso di realizzare un provvedimento che, come è stato d'altronde da altre parti affermato, contiene, per il personale interessato, miglioramenti economici importanti.

SCIORILLI BORRELLI. Faccio presente che mantengo l'emendamento che ho presentato come articolo 1-bis, per la parte riguardante il primo coefficiente. Chiedo infatti che sia elevato da 220 a 229.

PRESIDENTE. Voglio dire non solo all'onorevole Rampa, ma anche agli altri colleghi che sono intervenuti in proposito che su ogni variazione del coefficiente io ho il dovere, per regolamento, di chiedere il parere della Commissione del Bilancio.

CAIAZZA. Signor Presidente, voleva semplicemente dire questo: io penso che gli uffici ministeriali e la Commissione Bilancio nella valutazione che hanno fatto relativamente agli oneri, si siano attesi, come spesso fanno, a criteri di ristrettezza, di prudenziale ristrettezza, senza considerare situazioni reali.

Ora io penso che concentrando noi tutti i dieci punti sul terzo coefficiente, e facendo dei calcoli nostri, potremmo rientrare nei limiti, senza dover ricorrere al parere della Commissione del Bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Caiazza, non posso ritenere, né posso ammettere, che gli

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

uffici ministeriali, pur attenendosi a criteri di prudenziale ristrettezza, come ella dice, abbiano sbagliato i conti. Ella mi invita a credere questo, ma io non posso crederlo!

ROMITA. Volevo precisare alcune cose riguardo all'emendamento Rampa e Buzzi. L'emendamento, evidentemente, tende a fare ogni sforzo per portare il terzo coefficiente a 310, o, nell'impossibilità ad un limite più vicino possibile a quello. Mi sembra perciò che sarebbe più semplice e più utile arrivare, per due coefficienti, a 225 e 305. Qualora questa soluzione non fosse condivisa, accetterei comunque di arrivare a 310 concentrando tutti i dieci punti sul terzo coefficiente. In ogni caso io mi astengo dalla votazione.

BADINI CONFALONIERI. Se noi fossimo arrivati al 306-307, avremmo dovuto rinunciare a quello spostamento da 220 a 225 ed evidentemente non avremmo trovato una soluzione adeguata. Ora io vorrei fare alcune precisazioni perché tutti si possa arrivare alla votazione con cognizione di causa. Se ho ben capito, la Commissione Bilancio ci ha fissato una cifra: 1 miliardo e 818 milioni. Questo sistema ha tutta la mia deplorazione per il semplice fatto che ci è stata imposta una cifra ben determinata. Queste sono cose che non si possono fare in nessun preventivo di gettito di nuove leggi. In ogni modo io credo questo: un miliardo e 818 milioni sono stati previsti per un anno, ma per il primo anno noi spenderemo evidentemente meno di un miliardo e 818 milioni.

Non posso fare un calcolo esatto, ma, *grosso modo*, penso che potremmo arrivare alla variazione del terzo coefficiente a 310, purché fossimo sicuri che su tale variazione il Presidente non ritiene più di dover andare alla Commissione Bilancio, ma ritiene che il parere da questa comunicato sia comprensivo della cifra che ci è stata offerta, anzi che ci è stata imposta. Così noi riusciremmo ad adeguare il coefficiente, risolvendo, da noi, il problema che qui stiamo dibattendo.

PRESIDENTE. L'aumento del terzo coefficiente a 310 comporta una spesa maggiore, in quanto non possiamo tenere conto soltanto dell'onere del primo anno, che appare ridotto solo perché relativo a tre trimestri, ma dobbiamo calcolare l'onere medio di tre anni. Altrimenti veniamo meno agli obblighi che l'articolo 81 della Costituzione ci impone.

BADINI CONFALONIERI. Non è il caso di discutere sull'articolo 81, perché finiremmo per discutere finché ne abbiamo voglia, data la difficoltà di interpretazione della media dei

tre anni. Dobbiamo però evitare di andare alla Commissione Bilancio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei dare un chiarimento tecnico. Il trasporto del coefficiente da 300 a 310, che interessa una larga fascia di insegnanti, comporta un onere di 2 miliardi 562 milioni. Togliendo i tre mesi del primo anno si scenderebbe ad un onere più ridotto, in modo che il parere della Commissione Bilancio interpretato nella forma più estensiva, potrebbe comprendere i nove mesi dal 300 al 310 più l'emendamento relativo ai bidelli. Questo però comporta la parola *finis*. Se invece l'onorevole Sciorilli Borrelli insiste nella votazione del suo emendamento preliminare, è chiaro che bisogna rivedere tutto.

CODIGNOLA. Ho ascoltato con molta soddisfazione le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dalle quali si apprende che in sostanza quella rigida preclusione che era stata indicata — e dal Presidente e dal Ministro — all'inizio della seduta, non c'è. Apprendiamo solo ora che si può in realtà elevare ulteriormente quel limite, che si era detto non elevabile, di un miliardo 818 milioni complessive. E si può elevarlo interpretando la risposta della Commissione bilancio in relazione ai nove mesi invece che ai dodici.

Chiediamo di sapere perché non è stato detto prima, all'inizio della seduta, e perché è stato detto dopo. Sta di fatto che noi ci siamo sentiti rispondere che non si poteva salire di un centesimo oltre quella somma di un miliardo 800 milioni.

Adesso sentiamo che si può arrivare a due miliardi e oltre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per venire incontro ai desideri della Commissione intesa ad avere una maggiore disponibilità.

CODIGNOLA. Allora manteniamo l'aumento del primo coefficiente da 220 a 225 e accettiamo di elevare il terzo coefficiente a 310.

PRESIDENTE. Tranquillizziamo gli animi. Onorevole Codignola, a me pare che le cose si siano svolte nelle forme più regolari, cioè è stata data notizia del parere espresso dalla Commissione Bilancio ed ella ha domandato se il maggiore onere consentito fosse per dodici mesi. Ho risposto che non conoscevo esattamente i calcoli: cioè se si riferivano a nove o dodici mesi. Il Ministro ha spiegato che il calcolo degli oneri della legge è stato fatto, sempre in relazione a dodici mesi. Allora si è concluso che per il primo anno

avremmo risparmiato sulla spesa circa 400 milioni.

È stato poi osservato che noi dobbiamo assicurare una copertura che rappresenta la media dei tre anni; la media dei tre anni significa che possiamo risparmiare 130-140 milioni per anno (400 milioni). Debbo restare su questa posizione. Se la Commissione ritiene che si debba chiedere di più, sarò costretto a portare la questione in Commissione Bilancio e molto probabilmente essa ci risponderà che l'articolo 21 non può dare di più. Quindi bisognerebbe trovare un'altra copertura.

BADINI CONFALONIERI. Se votiamo 310 senza altri spostamenti, ella ritiene che sia il caso di andare alla Commissione Bilancio? La media dei tre anni non vincola e non ha nessun valore specifico, perché come vale la decisione della Commissione Bilancio vale la decisione della Commissione Istruzione.

Se ella accetta questa tesi comprenderà che si può votare il coefficiente 310 e quindi si potrà mandare la legge al Senato in tempo utile.

SERONI. Richiedo formalmente che venga posto in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli all'articolo 1.

PRESIDENTE. Dopo l'ampia discussione è giunto il momento di sgombrare il terreno dai vari emendamenti e vedere quello che si deve fare in concreto.

All'articolo 1 abbiamo lasciato in sospeso il primo ed il terzo coefficiente. Cominciamo col votare il primo coefficiente e poi voteremo il terzo coefficiente.

Per il primo coefficiente il testo governativo propone di elevarlo « da coefficiente 202 a coefficiente 220 ».

L'onorevole Sciorilli Borrelli propone di elevare il coefficiente stesso a « 229 » anziché a « 220 ».

Informo che ciò comporta un onere di lire 797 milioni.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo la parola per una questione di procedura. Sono per la votazione del coefficiente 310, se ad esso possiamo passare senza dover richiedere il parere della Commissione bilancio e la legge possa quindi andare subito al Senato. In caso diverso sono favorevole a portare i due coefficienti rispettivamente a « 225 » e a « 305 », secondo la proposta iniziale. Se però viene posto in votazione prima l'emendamento da 220 a 225, dovrei votare favorevolmente, rischiando così di impedire la votazione dell'emendamento principale sul terzo coefficiente; se voto in senso negativo rischio di

non impiegare completamente la cifra messa a disposizione dalla Commissione bilancio. Chiedo l'inversione nella votazione, unico sistema questo perché la votazione avvenga in forma chiara per tutti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Da calcoli sommari, tenendo conto che per il primo anno l'onere riguarda solo nove mesi, mi sembra che il terzo coefficiente possa essere portato a 309, rientrandosi nei limiti delle maggiori disponibilità.

PRESIDENTE. Abbiamo eseguito dei calcoli e ci siamo attardati su di essi. Ne è risultato che si può arrivare al coefficiente 309, ma è chiaro che l'approvazione di tale modifica implica che per l'altra votazione non vi sono più fondi. In certo modo è questo un emendamento che, una volta votato, preclude tutti gli altri emendamenti. Per tale motivo ho il dubbio che sia da porre in votazione per primo.

CODIGNOLA. Qualunque sia il coefficiente che l'onorevole Presidente pone in votazione per primo, esso preclude la votazione degli altri.

SCIORILLI BORRELLI. Credo che non possiamo sovvertire la procedura normale, per cui la votazione viene fatta a partire dal primo coefficiente. Non voglio riaprire un problema, ma non condividiamo il modo in cui si propone di svolgere la votazione.

BUZZI. Per dichiarazione di voto. Per coerenza con le dichiarazioni fatte all'inizio, voteremo per il coefficiente 309 e respingeremo gli altri emendamenti salvo la modificazione del coefficiente iniziale dei bidelli.

BADINI CONFALONIERI. Debbo affermare che il sistema di votazione adottato non è giusto, si deve votare con inversione. Su questo non vi è dubbio.

PRESIDENTE. Si tratta di due emendamenti connessi tra di loro e votando contro l'emendamento del coefficiente a 309 si può, dopo, votare anche l'altro emendamento al primo coefficiente.

BADINI CONFALONIERI. Sono favorevole allo spostamento del coefficiente da 220 a 225, sono però nella impossibilità di votarlo soltanto perché, di fronte alla capienza imposta al riguardo dalla Commissione bilancio, non rimangono altri fondi qualora si voglia votare il coefficiente 310 o, in subordine, il coefficiente 309.

CODIGNOLA. Dichiaro di votare a favore del coefficiente 229; se questo coefficiente non venisse approvato chiediamo venga posto in votazione il coefficiente 225. Qualora quest'ultimo coefficiente sia approvato potrem-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

mo portare a 308 anziché a 309 il terzo coefficiente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli inteso a portare il primo coefficiente da « 220 » a « 229 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, proposto dall'onorevole Badini Confalonieri e fatto proprio dall'onorevole Codignola inteso a portare lo stesso coefficiente a « 225 », anziché a « 220 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo coefficiente così come è formulato nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo al 3° coefficiente, per il quale esiste un emendamento proposto dagli onorevoli Buzzi ed altri e fatto proprio dall'onorevole Natta. L'emendamento è il seguente: all'articolo 1 sostituire le parole: « a coefficiente 300, lire 900.000 » con « a coefficiente 310, lire.... ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento presentato dagli onorevoli Buzzi, Rampa, Romita, Orlandi e Badini Confalonieri, per cui si propone di sostituire le parole: « a coefficiente 300, lire 900.000 », con: « a coefficiente 309, lire 927.000 ».

In proposito l'onorevole Ministro ci ha assicurato che l'ulteriore onere può trovare capienza nella copertura assicurata dall'articolo 21 del disegno di legge e dal parere della V Commissione Bilancio.

Ritengo, a tal punto, di poter porre senza altro in votazione l'emendamento e, successivamente, l'intero disegno di legge. Peraltro mi riservo di informare immediatamente domani mattina il Presidente di quella Commissione, affinché si concili il parere, in ogni caso, di quella Commissione con quanto stiamo per votare.

Poiché non vi sono obiezioni pongo allora in votazione l'emendamento stesso.

(È approvato).

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei far rilevare, onorevole Presidente, che esiste, in merito all'articolo 1, un mio emendamento concernente gli anni di carriera...

LEONE RAFFAELE, Relatore. Dichiaro che, per il primo articolo, furono accantonati due soli problemi, quello relativo al primo coefficiente e quello relativo al terzo. Tutti

gli altri emendamenti proposti, sempre sull'articolo 1, furono ritirati. Gli stessi non sono, pertanto, riproponibili.

D'altronde, tutto ciò risulta dal verbale.

Comunque, è tanto vero il fatto che l'emendamento a cui si riferisce l'onorevole Sciorilli Borrelli fu accantonato, che per la materia trattata dallo stesso si decise che avrebbe fatto l'oggetto di un ordine del giorno.

SCIORILLI BORRELLI. Sono caduti gli emendamenti relativi agli articoli 1 e 3; ma il mio emendamento è un articolo aggiuntivo, l'1-bis!

PRESIDENTE. Allora è successivo all'articolo 1, che ancora non abbiamo terminato di votare.

L'articolo 1 rimane così formulato:

« I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnante delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonché dei provveditori agli studi di prima e seconda classe e degli ispettori centrali di prima e seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000;

da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000;

da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire 927.000;

da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;

da coefficiente 402, lire 1.206.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000;

da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;

da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;

da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000.

Al personale di cui ai precedenti commi, che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1-bis presentato dall'onorevole Sciorilli Borrelli.

SCIORILLI BORRELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di mantenere, per quanto mi riguarda, solo la parte finale dell'articolo 1-bis, che riguarda l'accorciamento di carriera. Pertanto esso potrebbe essere così formulato:

« I classe, straordinario; II classe, al conferimento della qualifica di ordinario; III classe, dopo 10 anni di ordinario; IV classe, dopo 18 anni di ordinario ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare una eccezione formale: l'articolo primo si riferisce alle tabelle annesse alla legge 13 maggio del 1958, che prevede anche uno scorrimento di carriera. Approvato questo, come è possibile approvare un altro scorrimento ?

PRESIDENTE. Onorevole Sciorilli Borrelli, abbiamo già messo in votazione i due coefficienti e l'articolo 1 nel suo complesso, senza che ci sia stata obiezione.

Ella ora solleva il problema dell'articolo 1-bis, che però, come ha spiegato l'onorevole Ministro, è in contrasto con l'articolo 1, in quanto introdurrebbe norme contrarie allo spirito dell'articolo già votato.

Dichiaro, pertanto, improponibile l'emendamento in questione.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, vorrei sapere quale è la situazione riguardo all'emendamento Orlandi-Romita che si riferisce alla riliquidazione delle pensioni.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento in parte analogo a quello proposto dall'onorevole Sciorilli Borrelli. Ne do lettura:

« A modifica dell'articolo 2, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli insegnanti elementari conseguono, nel corso della loro carriera, 4 classi di stipendio.

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; la terza classe di stipendio dopo otto anni di ordinario; la quarta classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario ».

CODIGNOLA. Si tratta delle classi di stipendio e dell'accorciamento di carriera e, in

sostanza, si tratta di modificare l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. Con questa modifica non si va incontro a preclusioni perché, nel disegno generale della legge attualmente in esame, noi ci siamo riferiti, appunto, alla n. 165. Se l'onorevole Orlandi e l'onorevole Romita non insistono nel loro emendamento, faccio mio l'emendamento stesso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che per questo emendamento valgono gli stessi motivi di improponibilità per cui non è stato ammesso l'emendamento Sciorilli Borrelli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo emendamento comporta un aumento di spesa di cinque miliardi ed è evidente che ci vuole un'altra copertura.

ORLANDI. Se l'approvazione di questo emendamento dovesse provocare, come conseguenza, il rinvio o la sospensione dell'esame della legge, in attesa di un parere di altra Commissione, io sarei disposto a cambiare la decorrenza dei termini, stabilendo cioè che questo aumento decorra dal 1° luglio 1962 cioè dall'esercizio finanziario successivo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare una precisazione, per ragioni di merito. Noi abbiamo predisposto questa legge perché fosse operante al 1° ottobre 1961 e resistendo ad alcune richieste dei sindacati che avrebbero voluto scindere gli effetti della legge stessa, in parte a decorrere dal 1° luglio 1961 ed in parte dal 1° luglio 1962. Se noi stabiliamo che al 1° luglio 1962 questa legge deve avere una variazione, secondo i termini dell'emendamento Orlandi e Romita, noi verremmo ad introdurre, fin da adesso, automaticamente il principio della revisione della legge stessa. Senza contare che altri potrebbero chiedere la stessa cosa, il che vuol significare che noi, oggi, avremmo fatto uno sforzo inutile. Nel merito, quindi, mi dichiaro contrario all'emendamento Orlandi-Romita.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei contestare l'affermazione del Ministro, perché questa rappresenta una preclusione alla speranza che la legge venga migliorata, in futuro. In riferimento al problema della copertura, abbiamo già espresso chiaramente il nostro pensiero. In sostanza oggi la Commissione deve esprimere un parere che sarà operante in quel determinato momento avvenire, sia pure a scoppio ritardato e non vedo quale fondamento pratico possa avere ogni preclusione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi permetto dichiarare non soltanto il parere contrario alla proposta di emendamento, ma anche la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

opinione che essa è improponibile per i seguenti motivi.

Nell'articolo 1 abbiamo votato non soltanto i coefficienti, ma, con esplicita dizione, le tabelle A, B, C, D, E annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165. Tali tabelle sono richiamate nel comma secondo che si vuole innovare: poiché abbiamo votato nell'articolo 1 le tabelle, non si può votare un articolo che contraddica una votazione già fatta.

SCIORILLI BORRELLI. Questa è un'assurdità. Allora noi non possiamo modificare una legge. Ma se l'abbiamo già fatto mille volte! È evidente che approviamo tutte le tabelle con questa modifica.

PRESIDENTE. Io non creerei una questione di proponibilità o meno. Sono questioni difficili. Qui c'è un articolo che modifica un comma di un articolo precedente.

BUZZI. Insieme con altri colleghi avevo presentato un emendamento che intendeva raggiungere il risultato che si propongono i colleghi che lo sostengono stasera. Nell'ambito della cosa mi dichiaro d'accordo, cioè ritengo che si debba a un certo momento porre il problema di una revisione della durata della carriera e dei criteri di progressione delle varie carriere. Osservo però che l'accoglimento di un tale emendamento — sul merito del quale mi dichiaro d'accordo — comporterebbe un nuovo onere che non rientra nei limiti che consideriamo invalicabili coerentemente con le votazioni già fatte.

PRESIDENTE. L'eventuale accoglimento di questo articolo porta un aumento notevole di spesa, quindi non posso mettere in votazione l'articolo, ma debbo porre in votazione soltanto il principio per sottoporlo al parere della Commissione competente.

BADINI CONFALONIERI. Per dichiarazione di voto. Io sono favorevole al merito dell'articolo aggiuntivo 1-bis, ma mi trovo nella situazione di aver questa sera sostenuto la tesi inversa per far procedere la legge: non vorrei che l'emendamento stesso comportasse intralcio alla legge. Nel qual caso debbo dire che altrettanta ragione di essere sostenuto avrebbe l'emendamento aggiuntivo che ancora si deve votare e che io propongo per i professori di ruolo A.

PRESIDENTE. Non posso dare alcun giudizio di merito; peraltro il maggior onere di 5 miliardi indica le conseguenze. Pongo in votazione nel principio l'emendamento Orlandi-Romita, modificato nella decorrenza dal 1° luglio 1962.

(Non è accolto).

Passiamo all'articolo 2, che abbiamo approvato solo in parte, lasciando in sospenso i punti 4° e 5° del primo comma ed i commi dal terzo all'ottavo.

Sul punto 1° del comma primo, già votato, era rimasto in sospenso un emendamento degli onorevoli Rampa, Buzzi, Bertè, Baldelli, riguardante i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

RAMPA. Lo ritiriamo per le considerazioni fatte precedentemente.

PRESIDENTE. Tale rinuncia consente di votare il punto 4° del primo comma che era rimasto in sospenso, in quanto toccato dallo stesso emendamento.

Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« 4°) ispettori scolastici:
con meno di tre anni di servizio L. 31.000
con almeno tre anni di servizio » 35.000 ».

(È approvato).

Passiamo al punto 5° dello stesso comma. Esso, a seguito dell'inserimento del preside dell'Istituto A. Romagnoli al punto primo, assume la seguente formulazione:

« 5°) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sul terzo comma c'erano emendamenti sostitutivi degli onorevoli Limoni e Baldelli.

LIMONI. Lo ritiro.

BALDELLI. Anch'io.

PRESIDENTE. Do allora lettura e pongo in votazione il 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma, dell'articolo 2, sui quali non ci sono emendamenti:

« Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

Per i direttori incaricati delle accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

Al personale di cui al presente articolo, comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio ».

(Sono approvati).

L'articolo 2 rimane allora così formulato:

« L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni; è stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1°) direttori dei Conservatori di musica, direttori dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttori dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1^a categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:

fino a 12 classi	L. 28.000
da 13 a 24 classi	» 39.000
oltre 24 classi	» 49.000

2°) direttori e presidi di 2^a categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

fino a 12 classi	L. 23.000
da 13 a 24 classi	» 29.000
oltre 24 classi	» 37.000

3°) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

4°) ispettori scolastici:

con meno di tre anni di servizio	L. 31.000
con almeno tre anni di servizio	» 35.000

5°) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il

preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

Per i direttori incaricati delle accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

Al personale di cui al presente articolo, comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, di cui avevamo accantonato il « coefficiente 151 » al primo comma, nonché il secondo ed il terzo comma:

« La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica è ordinata, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 151: aiuto bidello e aiuto custode;

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo bidello e primo custode;

coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a bidello o custode e a primo bidello o primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo o a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli e custodi capo, purché

nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con sei anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; i bidelli e i custodi con due anni di servizio nella carriera con il coefficiente 159; il rimanente personale con il coefficiente 151 ».

SCIORILLI BORRELLI. Venne lasciato in sospeso anche il secondo « coefficiente 159: bidello e custode ».

PRESIDENTE. L'accordo era di portare il coefficiente 151, inizio della carriera dei bidelli, a 159.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di lasciare invariate le cose perché altrimenti porremmo l'aiuto bidello e l'aiuto custode, allo stesso coefficiente del bidello e del custode. Domando, perciò, se non sarebbe il caso, e ne faccio proposta formale, di lasciare il coefficiente 151 per un periodo di tempo brevissimo, anche tre mesi. Questo, naturalmente qualora non si vogliano unificare le due qualifiche.

CODIGNOLA Faccio osservare che l'aiuto bidello è istituito con questa legge.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Si può dire che l'aiuto bidello non esiste.

PRESIDENTE. Viene quindi proposto di unire insieme le qualifiche di aiuto bidello e di bidello, nell'unica qualifica iniziale di bidello.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei dichiarare che, in considerazione del fatto che sulla proposta ora formulata dall'onorevole Presidente tutta la Commissione è d'accordo, sarebbe opportuno che la proposta di emendamento venisse fatta da tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo rimasto in sospeso, significando che la Commissione è concorde per sopprimerlo: « Coefficiente 151: aiuto bidello e aiuto custode ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il successivo coefficiente, anch'esso rimasto in sospeso: « Coefficiente 159: bidello e custode ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma nel suo complesso.

(*È approvato*).

CAIAZZA. Poiché con l'eliminazione del coefficiente 151 sono state eliminate anche le qualifiche di aiuto bidello e di aiuto custode, occorre provvedere a modificare, di conseguenza, anche i commi e gli articoli successivi ove sono riportate le parole: « aiuto bidello ».

PRESIDENTE. È in ogni caso questione di coordinamento. Passiamo ora al secondo comma che, insieme con il terzo comma, venne lasciato in sospeso in relazione al parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dalla Commissione mi venne affidato l'incarico di concordare con la I Commissione (Affari costituzionali) il secondo comma di questo articolo e che propongo nel seguente testo:

« La promozione a primo bidello e a primo custode si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso ruolo che abbiano compiuto 9 anni di effettivo servizio nella qualifica ».

I nove anni derivano dalla necessità di mantenere la stessa progressione di carriera con tutto il personale delle altre Amministrazioni dello Stato che si articola su cinque coefficienti: 142, 151, 159, 173 e 180.

La dizione di cui sopra non solo è conforme alla legge generale, n. 3, ma anche con quanto la Camera ha già approvato a modifica dell'articolo 192 di quella legge, nell'ambito di un disegno di legge ora pendente innanzi al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma, di cui l'onorevole Relatore ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Anche sul terzo comma ho preparato un emendamento sostitutivo conforme al recente atteggiamento della I Commissione. Ne do lettura:

« Le promozioni a bidello capo e a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Ho interpellato in proposito il Relatore della I Commissione su questo disegno di legge, il quale si è dichiarato d'accordo sulla necessità della specificazione contenuta nell'emendamento di cui sopra perché, mentre

per i commessi vi è una promozione a ruoli aperti, per i bidelli capo e per i custodi capo, invece, essendovi il diritto all'alloggio, la promozione non si può estendere a più di uno per scuola perché ogni scuola ha un solo alloggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma di cui ha dato testé lettura l'onorevole Relatore.

(È approvato).

CRUCIANI. Ricordo un mio emendamento, presentato all'articolo 4, ma che sarebbe opportuno inserire ora. L'emendamento dice:

« Nel ruolo organico dei bidelli addetti ai servizi di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, il 10 per cento dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di bidello capo ».

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, che, fra l'altro, dettò nuove norme per il personale in servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, distinse nettamente i bidelli addetti ai servizi ordinari delle scuole e degli istituti, di cui si occupano gli articoli 6 e 7, da quelli istituiti « in aggiunta » ai sensi dell'articolo 8, per assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica nelle stesse scuole e istituti di cui sopra.

La legge 29 giugno 1951, n. 558, che ha ratificato l'anzidetto decreto legislativo, modificò la disposizione dell'articolo 6, relativa ai bidelli per il servizio ordinario, aggiungendo, fra l'altro, al terzo comma il seguente: « Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato », ma lasciò invariato l'articolo 8 concernente i bidelli in servizio per la educazione fisica. Posto, dunque, che i bidelli per i servizi ordinari di cui all'articolo 6 appartenevano ad un ruolo unificato, resta aperta la questione se quelli di cui all'articolo 8, istituiti « in aggiunta » al normale organico delle scuole siano da considerarsi appartenenti a un ruolo diverso.

La questione si è riproposta dopo l'emanazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che ha riordinato l'intera materia dei servizi di educazione fisica ed ha, fra l'altro, sostituito l'articolo 8 del citato decreto legislativo con una nuova disposizione (articolo 10) la quale non ha soltanto modificato le condizioni necessarie per l'assegnazione dei bidelli alle scuole, stabilendo che esse debbono avere almeno nove classi, ma ha esteso l'assegnazione dei bidelli per il servizio di educazione fisica a tutte le scuole e istituti di istruzione tecnica

ed artistica per i quali l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato.

Inoltre, la stessa disposizione prevede che in caso di utilizzazione in comune delle palestre da parte di più scuole e istituti, i quali possono essere anche di diverso ordine, tipo e grado, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. Il criterio adottato per la costituzione dei posti dei bidelli addetti ai servizi delle palestre è quindi identico a quello accolto dalla stessa legge 7 febbraio 1958, n. 88, per la costituzione delle cattedre di ruolo che pure possono essere costituite sommando le ore di scuole e istituti diversi (confrontare articolo 13).

È vero che l'articolo 10 della legge n. 88 non dice espressamente che i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica delle scuole ed istituti di ogni tipo, ordine e grado, appartengano ad un unico ruolo, ma l'istituzione del ruolo unico deve ritenersi implicita dall'accennata analogia del criterio organico adottato per la costituzione dei posti, che riflette la stessa esigenza di utilizzazione unitaria delle prestazioni del personale subalterno per un insegnamento il cui ruolo è pure unificato.

L'esigenza unitaria del personale ausiliario addetto alle palestre è, d'altra parte, imposta dalla necessità che il reclutamento e l'impiego si adegui alle particolari esigenze dei servizi di educazione fisica.

Queste non si esauriscono nei normali compiti di custodia, vigilanza e pulizia demandati al personale ausiliario addetto ai servizi ordinari delle scuole e istituti, ma richiedono, fra l'altro, la buona manutenzione delle attrezzature (che implica la capacità di eseguire piccole riparazioni, montaggio e smontaggio), la manutenzione delle aree (prati, piste, buche per salti ed altre installazioni fisse) destinati, a norma della stessa legge n. 88 (articolo 5), alle esercitazioni all'aperto nonché all'esercizio di impianti ben più complessi delle normali palestre la cui disponibilità è crescente nel tempo, quali campi sportivi scolastici e le piscine, i quali richiedono prestazioni abbastanza qualificate, o addirittura specializzate, ad evitarne l'immane deperimento.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero del tesoro con nota in data 10 febbraio 1961, n. 102259, ha dato la propria adesione all'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di istituire formalmente il ruolo organico del personale ausiliario addetto ai servizi di educazione fisica, attualmente amministrato dal competente Servizio centrale

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

come personale non di ruolo. Si prospetta ora l'esigenza di assicurare al personale subalterno che sarà iscritto nel ruolo di cui trattasi condizioni di sviluppo di carriera non inferiori a quelle previste dall'articolo 3 del disegno di legge in esame per il personale ausiliario appartenente agli altri ruoli e, in particolare, la possibilità di accesso alla qualifica di bidello capo.

Il contingente dei posti di bidello capo nelle scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale è determinato dal numero delle scuole e istituti, atteso che ogni scuola ha un bidello capo.

Poiché, come si è accennato, i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica appartengono a scuole e istituti anche di tipo diverso, il contingente dei posti di bidello capo va stabilito o come aliquota dell'organico complessivo o come numero fisso, analogamente a quanto il secondo comma dell'articolo 4 dispone per il personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Al collega Cruciani appare determinante, a sostegno della sua tesi, la nota che il Ministero del tesoro ha indirizzato a quello della pubblica istruzione, in data 10 febbraio 1961, nella quale nota non si esprime opposizione alla possibilità di istituire un ruolo nuovo. Ma, a tale nota non è seguita successivamente alcuna attuazione. Perché si crei un ruolo nuovo, occorre che sia emanata una legge presentata dal Ministero della pubblica istruzione.

Ritengo, pertanto, che gli elementi addotti dal collega Cruciani siano proprio dimostrativi del fatto che non esiste un ruolo particolare o nuovo per i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con la proposta Cruciani, in sostanza, si intenderebbe togliere un'aliquota del 10 per cento della disponibilità per i bidelli capo, a favore dei bidelli addetti ai servizi di educazione fisica.

Tutto questo, a mio avviso, verrebbe a danneggiare i primi, mentre non aiuterebbe i secondi, in quanto la legge resterebbe per ora inoperante. Pregherei perciò l'onorevole Cruciani di non insistere nel suo emendamento.

La tesi dell'onorevole Cruciani potrà essere ripresa in sede di formulazione del disegno di legge al quale si è fatto sopra riferimento.

Invito quindi il presentatore dell'emendamento a ritirarlo e a ripresentarlo al momento in cui discuteremo la legge per la quale l'emendamento stesso mi sembra più adatto.

CRUCIANI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. I commi successivi furono già approvati in precedente seduta; pongo quindi in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che rimane così formulato:

« La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica è ordinata, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo bidello e primo custode;

coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a primo bidello e a primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni a bidello capo e a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purché nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con quattordici anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con nove anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; il rimanente personale con il coefficiente 159 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, che abbiamo già approvato nei vari commi, tranne l'ultimo, che avevamo votato soltanto nel principio e nella seguente formulazione:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico 1957-58 ».

La retrodatazione per un quadriennio, peraltro, comporta un notevole onere finanziario, per il quale non c'è più copertura, avendo completamente esaurito per i precedenti emendamenti, l'ulteriore disponibilità consentitaci dalla V Commissione Bilancio.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

SCIORILLI BORRELLI. Insisto in questo mio emendamento relativo alla retrodatazione. Propongo peraltro, per una maggiore possibilità di copertura, di far decorrere gli effetti di tale comma, dall'anno scolastico 1958-59.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli, di cui il medesimo ha dato testè lettura.

(Non è approvato).

Poiché non risultano presentati altri emendamenti, pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 7, di cui do lettura:

« Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a « valente » e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di stipendio.

Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dell'anno scolastico 1961-62 ».

(È approvato).

Era rimasto accantonato un articolo aggiuntivo dell'onorevole Badini Confalonieri. Ne do lettura:

« A decorrere dal 1° luglio 1962 per i docenti di ruolo A i coefficienti di retribuzione e i corrispondenti stipendi annui sono fissati come segue:

325	L.	975.000
402 al conferimento qualifica di ordinario	»	1.206.000
500 all'8° anno	»	1.500.000
670 al 17° anno	»	2.110.000

BADINI CONFALONIERI. Onorevoli colleghi, come sapete tra il ruolo A e il ruolo B,

c'è sempre stata una differenza di trattamento economico.

Ad un certo momento, con la legge del 1958, n. 165, ci sono stati dei miglioramenti con l'introduzione di alcune variazioni di carriera, che, pur lasciando una certa differenza, hanno migliorato le posizioni dei professori di ruolo A, rispetto ai professori di ruolo B. Noi non vogliamo un appiattimento tra i professori di ruolo A e i professori di ruolo B, ma cerchiamo di favorirne le rispettive posizioni. Peraltro, poiché il mio emendamento potrebbe creare delle difficoltà alla legge in esame, soprattutto di ordine finanziario, data l'urgenza della stessa, non intendo insistere sull'emendamento, in luogo del quale vorrei presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a prendere in considerazione la situazione di questi professori nel senso espresso dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Lo vedremo al termine degli articoli.

Passiamo ora all'articolo 21, di cui do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per la differenza, col gettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, le modificazioni alle tasse fisse minime di registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, la imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonché modifiche in materia di imposta generale sulla entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

C'è ora un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Pitzalis, Badini Confalonieri, Orlandi.

Ne do lettura:

« Il coefficiente 670 e il relativo stipendio annuo lordo di lire 2.010.000 degli Ispettori generali, degli Ispettori generali bibliografici

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

e Direttori di biblioteca di 1^a classe e dei Soprintendenti di 1^a classe e il coefficiente 500 e il relativo stipendio annuo lordo di lire 1.500.000 degli Ispettori capi e Direttori di divisione, degli Ispettori capi e Direttori di biblioteca di 2^a classe e dei Soprintendenti di 2^a classe delle carriere direttive rispettivamente dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, delle Biblioteche pubbliche governative e dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui ai quadri 13 e 13/a annessi al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono elevati rispettivamente ai coefficienti 700 e 580 e agli stipendi annui lordi di lire 2.100.000 e lire 1.740.000 ».

PITZALIS. Con questo disegno di legge, all'articolo 1, abbiamo portato il coefficiente terminale dei Provveditori agli studi, da 670 a 700. A tale coefficiente sono, però, anche ancorati alcuni funzionari che ho indicati nel mio emendamento — sovrintendenti, ispettori generali di prima classe, ecc. — i quali si verrebbero a trovare in una posizione di inferiorità. Per metterli nella stessa posizione, nello stesso coefficiente e poter poi inserire questo coefficiente nella legge che dobbiamo approvare per l'Amministrazione centrale, per le biblioteche, ecc., è opportuno approvare il mio emendamento. La spesa complessiva si aggirerebbe sui 35 milioni di lire.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Vorrei far osservare alla Commissione che a questa tarda ora introduciamo nella legge un altro concetto, cioè la revisione dei coefficienti delle carriere amministrative. Ferma restando la mia posizione iniziale, si potrebbe esaminare unicamente la questione degli ispettori generali che sono i più vicini ai Provveditori e che potrebbero passare da 670 a 700, mentre nella proposta dell'onorevole Pitzalis si parla anche di un altro spostamento — da 550 a 580 — per le categorie inferiori.

Pertanto pregherei l'onorevole Pitzalis di riproporre l'emendamento — come del resto è stato detto nella seduta in cui discutemmo in generale la legge — in sede di esame del provvedimento relativo all'ordinamento delle carriere amministrative. In quell'occasione ristabiliremo l'equilibrio elevando il coefficiente da 670 a 700.

PITZALIS. Se mi si consente, io posso ridurre il mio emendamento. Se si prende in esame soltanto la posizione degli ispettori generali la spesa viene ridotta a 9 milioni. Per gli altri funzionari si può rinviare alla legge sull'ordinamento amministrativo.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Resta ferma la mia questione che non è questa la sede. Tuttavia mi rimetto alla Commissione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'emendamento proposto dal collega Pitzalis ripete un concetto già espresso in sede di discussione generale. Pur dichiarandoci d'accordo, credo che si debba rinviare la questione all'altro disegno di legge n. 2889, che è specifico, anche per evitare il parere della prima Commissione.

PITZALIS. Sono pronto a ritirare l'emendamento. Però non lo avrei presentato se non mi fossero state fatte pressioni particolari e dichiarato che ci sarebbe stato il consenso della Commissione. Ora, in un primo tempo mi si incita a far ciò e poi mi si dà parere contrario. Desidero quindi che la mia proposta sia messa ai voti, perché non è serio procedere in questo modo. Desidero che sia messa ai voti sia pure per essere respinta.

CODIGNOLA. Questo nuovo onere a quale cespitate fa carico?

PRESIDENTE. Si tratta di nove milioni.

CODIGNOLA. Siamo stati finora ligi al regolamento...

PRESIDENTE. Ella ha ragione, debbo chiedere il parere della I Commissione e anche della V Commissione.

REALE GIUSEPPE. Farei la proposta di rimandare all'altra legge la discussione di questo emendamento. Vorrei pregare il Presidente di mettere ai voti la mia richiesta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis insiste ancora?

PITZALIS. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, si deve tener conto del fatto che l'articolo 21 è stato già votato.

PITZALIS. Quello che propongo è un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo già stato votato l'articolo 21, ogni emendamento ad esso è precluso.

Passiamo agli ordini del giorno.

C'è anzitutto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Badini Confalonieri, in sostituzione dell'emendamento riguardante i professori di ruolo A. Ne do lettura:

« La Camera,

considerando che in tutti i provvedimenti legislativi sinora adottati concernenti miglioramenti economici e di carriera per i dipendenti dello Stato si è seguito costantemente il criterio dello scorrimento di un grado per tutti;

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

constatato che nel presente provvedimento tale criterio ha subito modificazioni a danno della categoria dei professori di ruolo A, appiattendosi ulteriormente la carriera dei professori,

pur conscia delle attuali difficoltà d'ordine finanziario e d'urgenza

impegna il Governo

a provvedere alla revisione dei criteri ispiratori dei miglioramenti economici per le categorie insegnanti e direttive di 1° e 2° grado al fine di correggere, a favore dei professori di ruolo A, le discrepanze verificatesi a loro danno ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto senz'altro l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Badini Confalonieri, salvo la frase « provvedere alla revisione », che è troppo categorica per il Governo.

BADINI CONFALONIERI. Modifico senza altro il mio ordine del giorno sostituendo le parole « provvedere alla revisione » con le parole « all'esame della revisione ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accolgo l'ordine del giorno, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzi e Rampa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

riconoscendo fondamento di legittimità all'aspirazione del personale insegnante direttivo ed ispettivo di ogni ordine e grado cessato dal servizio anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ad avere riliquidata la pensione sulla base del nuovo trattamento economico come già fu disposto con l'articolo 28 della legge 15 marzo 1958, n. 165,

invita il Governo

a proporre alle Camere un apposito disegno di legge inteso ad assicurare la perequazione delle pensioni del personale della scuola già collocato a riposo sulla base dello stipendio del personale in attività con uguale anzianità di servizio ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo osservare dal punto di vista della legittimità, perché in questo ordine del giorno si consacra una legittimità, che non possiamo ammettere una legittimità di diritto naturale diversa da quello che è il diritto esistente, in quanto il diritto esistente prescrive e prevede che la pensione venga liquidata sulla base dell'ultimo stipendio goduto. Quando si

dice di riconoscere un diritto, vuol dire che il Governo nega questo diritto mentre, in realtà, esso non lo nega. E inoltre noto che vi sono difficoltà di ordine finanziario, perché un precedente impegno assunto dal Governo importa già un onere di 13 miliardi ed il nuovo impegno richiesto comporta un ulteriore onere di una ventina di miliardi. Il Governo nell'intento di rendere più serena la vita degli insegnanti, studierà col più vivo impegno le raccomandazioni espresse al riguardo dalla Commissione e, se esso non ha finora presentato alcun disegno di legge per una liquidazione completa, ciò è dovuto a difficoltà di carattere finanziario.

Con questo spirito, cioè impegno di studiare il problema e di presentare, non appena possibile, in relazione alle disponibilità del bilancio, un disegno di legge, accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi è un altro ordine del giorno sullo stesso argomento a firma degli onorevoli Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, De Lauro Matera Anna, Roffi, De Grada, Marangone, Franco Pasquale. Ne do lettura:

« La Camera,

considerato che con l'approvazione dell'articolo 1 della legge n. 2978 si è affermato il principio che i miglioramenti al trattamento economico, concessi al personale in servizio, possono essere estesi ai pensionati, poiché il personale, collocato a riposo il 30 settembre 1961, si trova nelle stesse condizioni giuridiche di tutto il personale insegnante collocato a riposo prima di tale data;

considerato che nella tabella retributiva degli impiegati dello Stato è compreso l'aumento del 27 per cento, che lo Stato si accolla per gli oneri riflessi, e che in questo 27 per cento è compreso il 14,67 per cento per debito vitalizio;

considerato che dei sessanta miliardi di spesa prevista dalla legge n. 2978 solo 43 miliardi sono effettivamente spesi per miglioramenti al personale in servizio e che 8 miliardi e 802 milioni costituiscono l'onere previsto per le pensioni (somma che non sarà spesa per intero se non si adeguano tutte le pensioni);

impegna il Governo

a reperire entro breve tempo i fondi occorrenti alla riliquidazione del personale insegnante, direttivo, ed ispettivo di ogni ordine e grado.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare i presentatori di associarsi all'ordine del giorno precedentemente letto e da

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

me accettato poiché, nella sostanza ha lo stesso contenuto, ma non contiene tutte le considerazioni preliminari esposte in questo ordine del giorno che costituiscono un processo alla legge e che non posso accettare. Vi è un argomento inoltre, quello relativo al 27 per cento, che è contrario alla tesi esposta perché viene calcolato su quello che è il coefficiente attuale, mentre, quando venne considerato l'onere riflesso sullo stipendio dei maestri, non si ebbe a calcolare l'aumento per le pensioni da riliquidare ma unicamente l'onere riflesso relativo al coefficiente in vigore.

Per tutte queste considerazioni non posso accettare l'ordine del giorno De Lauro Matera, ma resta l'impegno del Governo di reperire entro breve tempo i fondi necessari.

MARANGONE. Ritiriamo le considerazioni preliminari.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi associo alla proposta dall'onorevole Marangone e ritiro le considerazioni preliminari.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Tengo a dichiarare che non posso accettare impegni. Assicuro che porterò, nell'ambito del Governo, questo unanime desiderio della Commissione di cercare al più presto possibile, una soluzione del problema delle pensioni del personale insegnante.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzi, Codignola e Rampa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato quanto è disposto dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, in ordine alla valutazione del servizio non di ruolo prestato da tutto il personale insegnante di ogni ordine e grado;

riconosciuto che nella prospettiva di una adeguata soluzione del problema generale del personale non di ruolo, non possano essere ignorate le aspirazioni dello stesso personale per i molti anni di servizio prestato prima della immissione in ruolo,

invita il Governo

ad esaminare organicamente il problema al fine di dare al medesimo adeguata soluzione che assicuri la valutazione del servizio pre-ruolo ai fini economici e di progressione della carriera ».

BADINI CONFALONIERI. Propongo un emendamento all'ordine del giorno di cui è stata data testé lettura, emendamento che includa anche il personale della Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non vi è connessione di materia con il contenuto della presente legge

BADINI CONFALONIERI. Vogliamo affermare un principio.

BUZZI. Non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Badini Confalonieri al nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Buzzi.

(È approvato).

BADINI CONFALONIERI. Non ho ritirato l'emendamento da me proposto. Chiedo che esso venga posto in votazione nel senso di aggiungere al precedente ordine del giorno, le parole: « e della Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Non è possibile porre in votazione un emendamento ad un ordine del giorno. L'onorevole Badini Confalonieri avrebbe dovuto presentare un distinto ordine del giorno.

Passiamo ad altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli Rampa, Cruciani, Fusaro, Buzzi, Caiazza, Romanato, Reale Giuseppe, Baldelli, Bertè, Limoni, Perdonà, Patrini e Titomanlio Vittoria:

« La Camera,

considerato che con il diseno di legge numero 2978 il Governo ha giustamente compiuto un atto di notevole rilevanza per la normalizzazione della scuola secondaria, risolvendo molti problemi giuridici degli insegnanti non di ruolo della stessa,

rilevato che esiste, pur con caratteri giuridici diversi il problema degli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari,

impegna il Governo

ad affrontarlo sollecitamente ed organicamente, allo scopo di assicurare attraverso il suo consenso alla necessità dello stato giuridico opportuni strumenti ed attraverso altri, un'ancora più valida funzionalità della scuola primaria e l'accoglimento di obiettive e giuste aspirazioni della categoria ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno come invito allo studio del problema.

PRESIDENTE. L'onorevole De Lauro Matera ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che l'emendamento presentato all'articolo 13 della legge n. 2978 a firma De Lauro Matera Anna, Codignola e Maran-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

gone è stato ritirato in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro;

impegna il Governo

a integrare il provvedimento in corso, qualora si presenti qualsiasi possibilità, in favore degli insegnanti idonei o abilitati con sette decimi in storia dell'arte, senza che sia fatto ricorso ad ulteriori provvedimenti legislativi per la loro sistemazione in ruolo, nei limiti delle leggi ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione.*

Dichiaro di accettarlo, ma intendo anche dire che il Ministro non farà mai atti contrari alla legge, nel senso che la introduzione di un sistema come quello proposto dall'onorevole De Lauro Matera, verrà esaminato sempre nell'ambito e nei limiti della legislazione scolastica.

MARANGONE. Vorrei sapere dall'onorevole Ministro se almeno esistono le possibilità di fare qualcosa in merito all'ordine del giorno presentato dall'onorevole De Lauro Matera. Va bene la dichiarazione che tutto va fatto nell'ambito delle leggi, ma noi vorremmo sapere quali possibilità si presentano, attualmente perché il problema venga affrontato e risolto.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione.*

Ripeto, onorevole Marangone, che, nell'ambito della legge si può fare tutto.

DE LAURO MATERA ANNA. Sugerirei di poter sistemare la questione con un piccolo provvedimento a parte. Intanto aggiungerei al mio ordine del giorno le parole « nell'ambito delle leggi ».

PRESIDENTE. Seguono, infine, due ordini del giorno, che però mi sembrano ormai superati. Ne do lettura:

« La Camera,

constatato che il « provvedimento unico » testé approvato, pur risolvendo in parte (Titolo II) la grave situazione di disagio degli insegnanti abilitati e stabilizzati per discipline che non hanno la corrispondente cattedra di ruolo, non consente ai medesimi di aspirare ad una sistemazione definitiva nei ruoli dello Stato,

auspica che non appena definita la nuova struttura della scuola media unica od unificata, sia affrontata e risolta anche l'annosa questione delle discipline d'insegnamento, nel senso che ad ogni insegnamento obbligatorio sia fatto corrispondere il relativo organico di cattedre ».

LEONE RAFFAELE, BALDELLI, TITOMANLIO VITTORIA, FUSARO, CAIAZZA, MAROTTA ».

« La Camera,

impegna il Governo a predisporre una norma aggiuntiva che istituisce le nuove cattedre all'atto istitutivo della nuova scuola media unica ».

MARANGONE.

LEONE RAFFAELE, *Relatore.* Lo ritiro.

MARANGONE. Ritiro anche il mio.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei aggiungere un comma all'ordine del giorno prima presentato ed esaminato.

PRESIDENTE. L'onorevole Badini Confalonieri, se vuole, può presentare un ordine del giorno autonomo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione.*

È un altro ordine del giorno che nella forma è identico, ma nel contenuto si richiama alla ri liquidazione delle pensioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Lo accetterò quando sarà discussa la legge che si riferisce all'Amministrazione centrale, ora posso accettarlo come raccomandazione.

BADINI CONFALONIERI. Il principio pensionistico è uguale per tutti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione.* Non è questa l'occasione adatta.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Seroni per dichiarazione di voto; prima di concedergliela, desidero dire che volevo e vorrei che questa nostra fatica — perché è una fatica della quale debbo essere grato a tutti — si chiudesse in piena armonia fra noi. Vorrei che la dichiarazione di voto suonasse benevola per tutti, perché tutti abbiamo cercato di operare bene. Mi sono reso conto che i gruppi di opposizione hanno tenuto un contegno estremamente riguardoso per non rinviare la legge: anche di questo debbo dare atto.

REALE GIUSEPPE. Nel dare la parola per dichiarazione di voto, ella, signor Presidente, conferma le sue doti di liberalità, perché a termine di Regolamento la dichiarazione di voto dopo la votazione dell'ultimo articolo è preclusa. La mia premessa sottolinea questa sua condotta alla fine di un lavoro così lungo e faticoso.

SERONI. Se abbiamo fatta opposizione, dobbiamo dire la ragione del nostro voto favorevole.

Vogliamo soprattutto che questo nostro voto favorevole suoni come riconoscimento del movimento del mondo della scuola, delle forze della scuola che con la loro lotta — che non è stata soltanto una lotta per interessi di categorie, ma nei momenti migliori si è presentata come una lotta per il miglioramento della

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

scuola — sono riuscite a porre all'attenzione del Parlamento e del Paese un problema fondamentale, problema fondamentale che purtroppo con questa legge non si è posto con una soluzione organica e che ci assicuri per il futuro della scuola, del personale della scuola.

La nostra principale insoddisfazione riguarda la parte economica della legge e noi riteniamo di dover protestare per il fatto che ci si sia posti di fronte a un provvedimento il quale restava finanziariamente chiuso e ci si è trovati nella situazione di dover trovare una ripulsa, un muro, a delle legittime rivendicazioni. Questo è il difetto più grave, perché ad un certo punto può far credere al personale della scuola che il Tesoro è avaro quando si tratta del mondo della scuola.

Quindi, il nostro voto favorevole vuole essere un plauso, un incoraggiamento alle forze della scuola, insieme con la nostra profonda insoddisfazione e protesta soprattutto per la parte economica del provvedimento.

BALDELLI. Confermo il nostro voto favorevole: non dico, ovviamente, per riguardo al Ministro e al Governo, ma nella precisa convinzione che il provvedimento che abbiamo esaminato corrisponde effettivamente alle esigenze della Scuola. È un provvedimento che ha una sua organicità nelle parti in cui è diviso, per cui si può dire che è sufficientemente strutturato.

Sono state fatte varie riserve e anche noi ne abbiamo manifestate alcune, ma dobbiamo dire che con la prima parte si è fatto un progresso sul piano economico quale forse neppure le forze sindacali si aspettavano. Nel secondo e nel terzo titolo vengono riconosciuti benefici di carriera che finalmente, dopo tanti anni, rispondono a un'accorata invocazione che veniva da ogni settore della scuola, non solo per i benefici quanto per le esigenze effettive e legittime della scuola stessa.

PRESIDENTE. A chiusura di questa discussione desidero ringraziare il Governo e il Ministro per la collaborazione preziosa che ci è stata data per portare in porto il provvedimento, la Commissione per l'impegno portato ed in particolare il relatore, onorevole Leone Raffaele, che con tanta preparazione ed attenzione ha seguito ogni parte del disegno di legge, fornendo il suo prezioso consiglio sui punti più controversi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero rivolgere il mio ringraziamento al Presidente e a tutta la Commissione, perché tutti abbiamo fatto il possibile per far andare rapidamente avanti questa legge che è vivissimamente attesa non tanto per i migliora-

menti economici ma soprattutto per la normalizzazione della Scuola alla quale va il nostro affetto e tutta la nostra riconoscenza.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione segreta, chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge, particolarmente necessario, dati i numerosi emendamenti approvati.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (2978):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Dichiaro che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge, restano assorbite le proposte di legge nn. 333, 381, 400, 672, 674, 929, 2300, 642, 1052, 1275 e 1590.

La proposta di legge n. 1178 rimane invece ancora all'ordine del giorno per essere successivamente discussa.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, Anderlini, Di Benedetto, Di Luzio, Ermini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, De Michieli Vitturi, Orlandi, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Romita, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 0,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI